



# COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## Ufficio del Segretario Comunale

Piazza A. Gadani, 2 – 40050 Castello d'Argile (BO) - Tel: 051/6868811 – Fax: 051/6868810

[www.comune.castello-d-argile.bo.it](http://www.comune.castello-d-argile.bo.it) pec: [comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it) e-mail: [v.errico@renogalliera.it](mailto:v.errico@renogalliera.it)

Prot. n. 2018/0000283

Del 11/01/2018

Ai Titolari di posizione organizzativa

e p.c Al Sindaco

Agli Assessori comunali

LL.SS.

**OGGETTO: Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.179, S.O.**

Rammento che, in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n.106, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, ha introdotto il “Codice del Terzo Settore”, che regola l’attività delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti di carattere privato, diversi dalle società,” costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria....” (articolo 4).

In data 03/08/2017 tale decreto è entrato in vigore ed ha abrogato la “Legge quadro sul volontariato” n. 266 dell’11 agosto 1991.

Nella sostanza il Codice ha proceduto a riordinare e revisionare la disciplina in precedenza vigente in materia di Terzo Settore “al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”.

Tenuto conto che questa Amministrazione si avvale sovente della collaborazione di organizzazioni/associazioni di volontariato mediante lo strumento delle “convenzioni”, ritengo opportuno ed utile, di seguito, evidenziare le nome di più rilevante interesse per l’ente contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017.

Ai sensi dell’articolo 17 del Codice il “volontario” è la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “ mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione. Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà “senza fini di lucro, neanche indiretti”.

Gli Enti del Terzo Settore possono avvalersi di volontari per svolgere le proprie attività e devono iscrivere, in apposito registro, quei volontari che prestano la loro attività “in modo non occasionale”.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. L’Ente del Terzo Settore può rimborsare al proprio volontario solo “le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata”, comunque “entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”.

Il comma terzo dell'articolo 17 del "Codice" vieta i rimborsi spese di tipo forfettario, il comma quarto del medesimo articolo ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

I rimborsi delle spese effettuati a fronte dell'autocertificazione sono però soggetti ai seguenti limiti:

- non possono eccedere i dieci (10) euro giornalieri e i centocinquanta (150) euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

La qualità di volontario "è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".

L'articolo 18 del "Codice" stabilisce che gli Enti del Terzo Settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico saranno "individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche" e saranno disciplinati i relativi controlli.

La copertura assicurativa è un "elemento essenziale" delle convenzioni fra Enti del Terzo Settore e Amministrazioni pubbliche. I costi scaturenti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

In questa sede pare opportuno evidenziare la recente deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n.26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017, in tema di "stipula da parte degli Enti pubblici beneficiari di contratti assicurativi per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi con oneri a proprio carico a favore di cittadini volontari singoli, coinvolti, sulla base di regolamentazione comunale, del rapporto, in attività di interesse generale".

Ad avviso della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti "Gli enti locali possono stipulare, con oneri a proprio carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità delle loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale".

Con tale deliberazione si è posto fine alle difformità interpretative espresse con vari pareri da varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, in merito al legittimo utilizzo dei volontari singoli da parte delle pubbliche amministrazioni.

La disciplina relativa alle convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale è rinvenibile articolo 56 del "Codice".

L'articolo 56 del "Codice" consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato".

Le attività o servizi sociali di interesse generale sono indicate all'articolo 5 del "Codice".

Per poter sottoscrivere convenzioni con le Amministrazioni pubbliche le associazioni e organizzazioni devono possedere i seguenti requisiti :

- L'iscrizione da almeno sei mesi nel "registro unico nazionale" (allorquando sarà operativo tale nuovo registro. Durante il periodo transitorio vige l'articolo 101, comma 3, del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
- Possesso dei requisiti di moralità professionale;
- Dimostrazione di "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, all'organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 , commi 1 e 3 , del Codice);

Si ribadisce che le convenzioni possono prevedere "esclusivamente" il rimborso delle spese "effettivamente" sostenute e documentate da parte delle Amministrazioni alle associazioni/organizzazioni di volontariato (articolo 56, comma 2, del Codice).

I contenuti delle convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e le associazioni/organizzazioni di volontariato vengono precisati, nel dettaglio, dall'articolo 56 del Codice.

Il comma 4 dell'articolo 56 stabilisce che le convenzioni devono prevedere nelle attività convenzionate:

- a) la durata del rapporto convenzionale;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento del volontario;
- c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impregnate;
- d) le modalità di coordinamento dei volontarie dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- e) le coperture assicurative (di cui all'articolo 18);
- f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare "necessariamente" gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- g) le modalità di risoluzione del rapporto;
- h) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- i) la verifica dei reciproci adempimenti;
- j) le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio "dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione."

La possibilità di procedere mediante affidamento diretto è esclusa dall'articolo 56 del "Codice" che al comma 3 stabilisce che la pubblica amministrazione individua le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione "mediante procedure comparative riservate alle medesime", nel rispetto dei principi di imparzialità pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

Dal contenuto della norma si evince che non è necessario svolgere una vera e propria "gara" (non trattandosi di contratto d'appalto ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 stante l'assenza di "corrispettivo"), ma è quanto mai opportuno espletare un'indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito "AVVISO PUBBLICO" allo scopo di consentire a tutte le associazioni/organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente.

Infine l'articolo 55 del Codice ("Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore") stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono assicurare "il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento."

Il coinvolgimento degli enti "no profit" viene, quindi, ritenuto necessario dal legislatore in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare.

Questo Ufficio, nell'ambito della programmazione dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva a valere per l'anno 2018, procederà, nella misura da definirsi, all'esame degli atti amministrativi inerenti alle convenzioni sottoscritte da questo Ente con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale al fine di verificare la regolarità delle procedure, il rispetto della normativa vigente in materia, il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo e delle direttive.

La presente nota è da intendersi come direttiva del Segretario a cui tutti gli uffici interessati sono invitati ad attenersi.

Buon lavoro.

Castello d'Argile, 11/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vincenzo Errico

-----  
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

\* *Fonte: entionline.it.*